

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI SOCIETÀ OPERAIA DI QUARATA" DEL 06/07/2022, TERZA CONVOCAZIONE.

Il Giorno 06 Luglio 2022 alle ore 21:30 presso i locali della sede dell'Associazione denominata "Centro di Aggregazione Sociale e Anziani Società Operaia di Quarata A.P.S." su convocazione del Presidente tramite avviso affisso nella bacheca nella sede dell'Associazione, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci in terza convocazione per discutere del seguente **Ordine del Giorno**:

1) modifica dello Statuto Sociale negli articoli 2) e 14) come richiesto dalla lettera del "Comune di Arezzo, Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore" protocollo nr°84820 ai fini del completamento dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

Su designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Bartolozzi Franca la quale chiama alla funzione di segretario il sig. Chiodini Giuseppe.

La Presidente, dopo un rapido conteggio, rileva che l'Assemblea può andare avanti in quanto è stata raggiunta la quota necessaria di soci in presenza o per delega necessaria per il suo proseguimento pari a nr° 39 soci votanti su nr° 152 soci aventi diritto al voto.

Per discutere del punto 1) all'Ordine del Giorno, la sig.ra Bartolozzi chiama il sig. Righeschi Massimiliano ad illustrare la situazione in quanto Presidente della "Struttura Comprensoriale ANCeSCAO di Arezzo APS" e quindi persona competente sull'argomento.

Il sig. Righeschi Massimiliano accetta e da questo momento diventa il relatore.

A seguito dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore ha concluso le operazioni di migrazione dei dati nel portale Runts delle APS a cui questa Associazione fa riferimento.

A tale proposito, però, viene rilevata una criticità nell'articolo 14) dove viene nominato il Presidente tra gli Organi Sociali. Secondo questo Ufficio, il Presidente è una carica associativa e non un organo in quanto nominato dal Consiglio Direttivo e non direttamente dall'Assemblea. Per questo motivo dobbiamo togliere la dicitura "Presidente" dal punto 3, per cui gli organi dell'Associazione nello Statuto che andremo a modificare saranno:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il consiglio direttivo (e collegio dei probviri, dove nominato);
- 3) L'organo di controllo (dove nominato).

In forma meno grave, viene rilevata una criticità anche nell'articolo 2) dove viene indicato l'indirizzo della sede legale nella sua interezza ovvero "località Quarata nr°243/B, Arezzo". Secondo questo ufficio, il consiglio sarebbe quello di togliere l'indirizzo mettendo solo il comune di Residenza, in quanto, se le cose rimangono come sono ora, all'eventuale spostamento di residenza della sede dell'Associazione corrisponderebbe una ulteriore modifica statutaria che è una cosa che anche questo Consiglio vuole evitare per il futuro.

Per questo motivo, la nuova dicitura nella prima riga dell'articolo 2) del nostro Statuto reciterà la seguente frase: "L'Associazione ha sede nel comune di Arezzo" al posto dell'indirizzo completo.

A questo proposito è intervenuto anche ANCeSCAO Nazionale, la quale contesta l'operato dell'Ufficio del Comune di Arezzo per la contestazione sull'articolo 14), in quanto non ci sono fondamenti tali da doverlo modificare per forza, tanto che ci comunica che se mai contestassimo tale operato fino ad arrivare al tribunale del TAR, noi vinceremo sicuramente la causa. Nello stesso modo, invece, ci consiglia di modificare la dicitura dell'articolo 2) per rendere più facili le operazioni del cambio di sede legale all'interno del comune di Arezzo se mai in futuro dovesse succedere.

Ragion per cui, il consiglio che comunque ci da ANCeSCAO, dovendo modificare l'articolo 2) e dovendo completare PER FORZA l'iscrizione al RUNTS, è quello di non andare allo scontro con il Comune di Arezzo, ma di modificare lo Statuto. Tale modifica non comporterà dei costi aggiuntivi al netto di, forse, una imposta di bollo di lieve entità.

Finita l'esposizione, la sig.ra Bartolozzi Franca chiama i soci alla votazione. **I soci APPROVANO DI MODIFICARE LO STATUTO** nella forma di come suggerito dal Consiglio Direttivo e dal suo relatore con **VOTO UNANIME**.

Da parte sua, il Consiglio si impegna a completare la deposizione del nuovo Statuto modificato all'Agenzia delle Entrate e di integrare la relativa documentazione all'Ufficio di competenza che ce l'ha richiesta:

L'Assemblea termina alle ore 22:00.

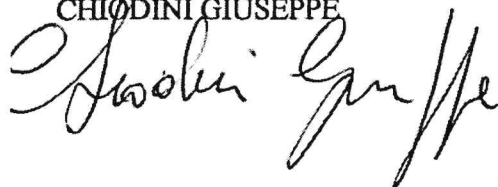
Il relatore

RIGHESCHI MASSIMILIANO



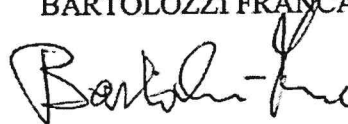
Il segretario

CHIODINI GIUSEPPE

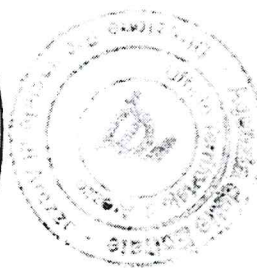


Il presidente

BARTOLOZZI FRANCA



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 28 LUG. 2022
N. 2126 Vol. — Serie 3
Perceiti Euro //



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA" DEL 04/07/2022, PRIMA CONVOCAZIONE.

Il Giorno 04 Luglio 2022 alle ore 23:30 su convocazione del Presidente tramite avviso affisso nella bacheca nella sede dell'Associazione si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci in prima convocazione per discutere del seguente **Ordine del Giorno**:

1) modifica dello Statuto Sociale negli articoli 2) e 14) come richiesto dalla lettera del "Comune di Arezzo, Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore" protocollo nr°84820 ai fini del completamento dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

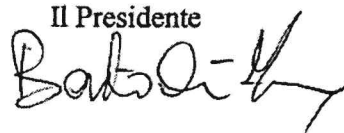
Su designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Bartolozzi Franca la quale chiama alla funzione di segretario il sig. Chiodini Giuseppe.

La Presidente, dopo un rapido conteggio, rileva che pur essendo regolarmente convocata, l'Assemblea non può andare avanti in quanto non è stata raggiunta la quota necessaria di soci in presenza o per delega necessaria per il suo proseguimento. Per questo motivo viene l'Assemblea viene rinviata in seconda convocazione in data 05/07/2022 alle ore 23:30.

Il segretario



Il Presidente



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA" DEL 05/07/2022, SECONDA CONVOCAZIONE.

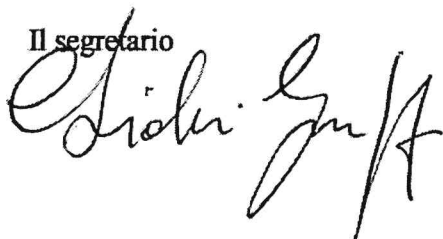
Il Giorno 05 Luglio 2022 alle ore 23:30 su convocazione del Presidente tramite avviso affisso nella bacheca nella sede dell'Associazione si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei Soci in seconda convocazione per discutere del seguente **Ordine del Giorno**:

1) modifica dello Statuto Sociale negli articoli 2) e 14) come richiesto dalla lettera del "Comune di Arezzo, Ufficio Sport, giovani e Terzo Settore" protocollo nr°84820 ai fini del completamento dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

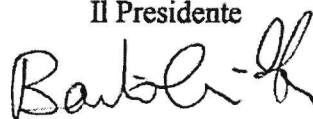
Su designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea, la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Bartolozzi Franca la quale chiama alla funzione di segretario il sig. Chiodini Giuseppe.

La Presidente, dopo un rapido conteggio, rileva -ancora una volta- che pur essendo regolarmente convocata, l'Assemblea non può andare avanti in quanto non è stata raggiunta la quota necessaria di soci in presenza o per delega necessaria per il suo proseguimento. Per questo motivo viene l'Assemblea viene rinviata in seconda convocazione in data 06/07/2022 alle ore 21:15.

Il segretario



Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA: "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI, SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA A.P.S."

Art.1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n°117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un'associazione di promozione sociale denominata **"CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI, SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA APS"** (d'ora in avanti l'Associazione).

Art.2 – SEDE – DURATA – ADESIONE

L'Associazione ha sede nel Comune di AREZZO.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione aderisce ad ANCeSCAO APS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CENTRI SOCIALI, COMITATI ANZIANI e ORTI APS.

Art.3 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione: la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane, l'integrazione sociale, la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni, la beneficenza, l'impegno nel volontariato civile e solidale, la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura e alla dignità.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, nr°117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si

avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

- la promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di promozione delle pari opportunità, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, l'onoranza dei soci defunti e della bandiera italiana;
- la beneficenza;
- le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione alle malattie, alla individuazione delle patologie, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, al mantenimento di un ambulatorio medico sottoforma di centro socio sanitario per visite mediche e prelievi del sangue;
- alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e cooperazione allo sviluppo, all'agricoltura sociale,
- la radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, organizzazione di campi estivi e di doposcuola per gli associati, per i loro figli minori e per i conviventi degli stessi;
- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, mostre di varia natura, promozione dell'arte, promozione dell'educazione alimentare, compresi pranzi e cene sociali, promozione dell'educazione teatrale, video e musicale, educazione motoria a scopo preventivo, conservativo e ricreativo, educazione al ballo, promozione di libri ed educazione e formazione alla lettura;
- i servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
- più in generale tutte quelle attività di interesse generale che rientrano tra quelle elencate nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo Statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le delibere di ANCeSCAO APS e delle sue Strutture Territoriali.

L'Associazione non ha alcuna connotazione politica e/o partitica.

Art.4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art.5 – REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata da almeno un esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto a essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa e al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art.6 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi, inoltre, ha diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa. Al conseguimento del 18° (diciottesimo) anno di età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione se in regola con il tesseramento dell'anno in corso e di quello dell'anno precedente, purché siano regolarmente state pagate le relative quote associative.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro dei soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni. In via del tutto occasionale, al fine di snellire o semplificare le modalità di richiesta di esaminare i libri sociali, il Consiglio Direttivo può decidere se concedere tale richiesta purché questa sia comunque ufficializzata in forma scritta e indirizzata al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo stesso. A tale proposito, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art.7 – DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art.8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea e sospensione delle tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 (dieci) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di sito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 (dieci) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

La tessera e relativa registrazione nel libro dei soci viene rilasciata solo mediante pagamento immediato della quota sociale annua.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza della carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art.9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art.11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art.10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, salvo eccezioni per le disposizioni previste dalla convenzione stipulata con il Comune di Arezzo al momento della costituzione di questa Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa disposizione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art.11 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua relazione sia obbligatoria ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00 (Duecentoventimila), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può presentare unitamente al bilancio di esercizio anche un bilancio preventivo delle attività e delle iniziative che deve essere presentato e approvato nelle stesse modalità di quello d'esercizio. Tale bilancio conterrà l'esercizio sociale previsionale dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso tenendo presente che il residuo attivo di bilancio delle gestioni precedenti sia destinato per il suo 10% (dieci per cento) a fondo di riserva e per un ulteriore 10% (dieci per cento) per quota di ammortamento.

Art.13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai

lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art.14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione e facente anche funzione di Collegio dei Proviviri (dove nominato);
3. l'Organo di Controllo (dove nominato);

Art.15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. Deve essere convocata almeno 2 (due) volte all'anno, in via ordinaria o straordinaria all'interno del periodo dell'esercizio sociale, e comunque in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza o per delega, di almeno 1/4 (un quarto) dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea fino ad un massimo di 2 (due) soci.



E' ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'uopo un componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca delle sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima, della seconda e delle eventuali altre convocazioni che dovranno avvenire a distanza di almeno trenta minuti dalla convocazione precedente. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Segretario. Nel caso in cui non sono presenti Presidente e Vice Presidente, l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provvederà a nominare, per singola adunanza, il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, se lo ritiene necessario, e all'occorrenza, gli scrutatori.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art.16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche allo Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente;
- decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo entro i limiti dettati dalla legge, senza avere la necessità di modificare il presente Statuto e previa relativa verbalizzazione;
- al momento della registrazione di questo Statuto il numero dei membri del Consiglio Direttivo è di 11 (undici) elementi.

Art.17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) eletti tra i soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art.18 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, NOMINE E REQUISITI

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da un numero compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) membri non candidati alle elezioni. Tale Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Segretario e al massimo da 3 (tre) scrutatori servirà per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti – per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi. Tutti gli atti elettorali dovranno essere conservati in sede e consegnati al Segretario dell'Associazione per la conservazione. La Commissione Elettorale verifica lo status di socio dell'eletto, l'accettazione dell'incarico e la compatibilità della carica. Nel caso di inadempienza da parte del Presidente uscente, convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, in tal caso la seduta è presieduta dal Presidente del Comitato Elettorale fino alla nomina del nuovo Presidente. Può essere eletto alla carica di Consigliere ciascun socio che abbia raggiunto il 18° (diciottesimo) anno di età al momento delle elezioni e che abbia conseguito il tesseramento dell'anno in corso e di quello dell'anno precedente nelle modalità espresse dal precedente articolo 6 (sei) alla data espressamente decisa dal Comitato Elettorale come termine per la presentazione delle candidature. Non possono far parte del Consiglio Direttivo più di 1/5 (un quinto) di Consiglieri che rivestano la stessa carica in un'altra Associazione e più del 50% (cinquanta per cento) dei soci di un'altra Associazione. Superando tali limiti, si procede per scorrimento della graduatoria elettorale. Ogni eletto deve inoltre dichiarare, anche preventivamente, la compatibilità della propria posizione. Solo per quanto riguarda le elezioni, ha diritto al voto ogni socio regolarmente iscritto alla data espressamente decisa dal Comitato Elettorale utile per le votazioni. Ha diritto ad un singolo voto, dove verrà indicato un numero di 2 (due) candidati, arrotondato per difetto. Solo per quanto riguarda le elezioni, il voto per delega non è di regola consentito ma può essere ammesso per comprovata impossibilità a partecipare alla votazione solo per motivi di salute. Se il Comitato Elettorale non dichiara la data di termine di

presentazione delle candidature e la data utile per stabilire il diritto di voto alle elezioni, è da considerare la data utile quella stabilita per le votazioni in Assemblea, cioè l'iscrizione all'albo dei soci alla data dell'ultima Assemblea convocata ed in regola con il versamento della quota associativa annuale (come espresso dal precedente articolo 15).

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza della carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti e ratificandoli in sede della prima Assemblea a venire per il rinnovo delle cariche sociali. La classifica degli eletti e dei non eletti dovrà tenere conto del numero di preferenze. In caso di parità, sarà compito del Consiglio Direttivo decidere i sostituti con opportuna votazione.

Al fine del conseguimento dei propri fini sociali, e qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, può inserire nuovi membri per rafforzare il Consiglio stesso nella misura non superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti e facendo ratificare i medesimi nella prima Assemblea a venire.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di effettuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nella quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, invito scritto nella bacheca dell'Associazione, email, sms, social network, per via telefonica o fax da comunicare o spedirsi non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà dei soci più uno, arrotondato per difetto, dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art.20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere il Vicario del Vicepresidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci; ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art.21 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per 3 (tre) anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art.22 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza, la documentazione dell'Associazione, espleta le procedure per iniziare il tesseramento, compila le pratiche legate al funzionamento dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle adunanze delle Assemblee (se non richiesto diversamente

dall'Assemblea stessa) può essere autorizzato, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, a detenere un fondo cassa per spese di segreteria e ne rende conto al Tesoriere. Nell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi di collaboratori.

Art.23 – TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e sui depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art.24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. La nomina è obbligatoria qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: (a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 110.000,00 euro; (b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate di 220.000,00 euro; (c) dipendenti.

Al momento della stesura di questo Statuto, l'Associazione non ha bisogno di nominare un Organo di Controllo in quanto non sono stati superati due dei limiti di cui sopra nemmeno nei due anni di gestione precedenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel costo dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere convocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art.31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art.25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

Il Collegio dei Probiviri è composto dallo stesso Consiglio Direttivo, dalle 3 (tre) cariche sociali Presidente, Vice Presidente e Segretario e dal resto dei membri del Consiglio Direttivo che avranno pari grado di giudizio come le cariche principali.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno nominare altri membri per comporre il Collegio dei Probiviri da nominare al di fuori dei membri del Consiglio stesso, è rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla nomina del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, qualora fosse nominato dall'Assemblea, è composto da 3 (tre) membri effettivi e da almeno 2 (due) supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra i non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art.5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art.8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici) giorni.

Di ogni seduta, è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art.26 – GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.27 – INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del

Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana, di membro di Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

In relazione all'art.18, non possono far parte del Consiglio Direttivo più di 1/5 (un quinto) di Consiglieri che rivestano la stessa carica in un'altra Associazione e più del 50% (cinquanta per cento) dei soci di un'altra Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno 3 (tre) volte consecutive.

Art.28 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art.15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art.10.

Art.29 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, nr°106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, nr°117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art.30 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art.148 del TUR e al comma 7 dell'art.4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs.117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art.104, comma 2, del D.Lgs.117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione denominata: "CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E ANZIANI, SOCIETA' OPERAIA DI QUARATA A.P.S." con sede nel Comune di Arezzo, in data 06/07/2022.